

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Nella seduta del 04/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 13 marzo 2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24 gennaio 2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni corrisposte e dei premi assicurativi non goduti da determinarsi in applicazione del criterio proporzionale oltre interessi "dalla data di estinzione all'effettivo soddisfo", nonché il pagamento delle spese di assistenza legale "da liquidarsi in via equitativa in € 300,00 oltre accessori di legge ed esborsi della procedura".

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità della somma di € 2.917,69 già inviata al cliente – calcolata con il metodo *pro rata temporis* al fine di allinearsi agli orientamenti dell'ABF – quale proposta transattiva, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie (al netto delle somme già rimborsate nel conteggio estintivo);
- il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo: al riguardo formula articolate considerazioni che sottopone al Collegio per le

successive valutazioni, volte ad escludere l'obbligo di rimborso da parte dell'intermediario degli oneri sostenuti per le polizze assicurative;

- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

DIRITTO

1. In ordine all'eccezione preliminare svolta dalla parte convenuta relativamente alla presunta carenza di legittimazione passiva per la richiesta di restituzione *pro quota* del premio assicurativo, il Collegio conferma l'impossibilità di accoglierla richiamando quanto ha già avuto modo di affermare con decisione n. 5566/2015: "quanto al premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato, polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico-sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere 'risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria' (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle 'linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (...) in

applicazione del criterio proporzionale” (in senso conforme v. anche la decisione n. 6047/2014).

2. Acquisito il diritto del ricorrente di pretendere dall’intermediario resistente la quota parte degli oneri assicurativi pagati anticipatamente, calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*, dal momento che nel contratto non è convenuto alcun criterio alternativo, il Collegio deve prendere posizione sulla natura delle commissioni applicate per valutarne la rimborsabilità e quindi l’accoglimento o meno delle affermazioni dell’intermediario in proposito. Sulla base dei principi elaborati dalla nota decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento, poiché mancano in contratto indicazioni sui contenuti delle commissioni applicate, esse sono tutte da qualificarsi *recurring* e quindi rimborsabili.

3. La richiesta di parte resistente di negare il ristoro delle spese di assistenza difensiva al ricorrente va rigettata essendo l’assistenza legale già esistente durante il reclamo. Infatti, secondo la decisione n. 4618/2016 del Collegio di coordinamento, “la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell’intermediario soccombente. Le ‘Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari’ stabiliscono (sezione VI, § 1) che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, avente ad oggetto la stessa questione esposta nel ricorso; con quest’ultimo può essere chiesto il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo. Per quanto sopra detto in ordine alla natura pregiudizievole delle spese di assistenza professionale, si deve escludere che esse possano essere ritenute conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario lamentata nel reclamo, per cui occorre che esse – a pena d’inammissibilità della relativa domanda – siano autonomamente e specificamente richieste anche nel medesimo”.

4. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, applicando il criterio del *pro rata temporis*, tenuto conto delle somme già retrocesse (€ 1.373,50 a titolo di “abbuoni commissioni bancarie” ed € 2.917,69, riconosciuti al cliente quale proposta transattiva), il Collegio ritiene che il ricorre abbia diritto ai seguenti importi per i seguenti titoli:

commissione finanziaria	€ 1.863,59
commissione accessoria	€ 2.427,60
oneri assicurativi	€ 1.654,72

per la somma complessiva di € 1.654,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo e refusione delle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.654,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 392 del 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI